



d'Italia, ossia di tutti i docenti che, in virtù del reinserimento in graduatoria della Sig.ra Deblasi Maria Cristina nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Trapani per la scuola dell'infanzia ed elementare, valide per il triennio 2014/2017, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.

#### In fatto

La Sig.ra Deblasi Maria Cristina è una docente per la scuola dell'infanzia diplomata all'Istituto Magistrale "Dante Alighieri" di Partanna il 23/7/1998, è quindi in possesso del titolo abilitante e di accesso alle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali. La ricorrente, quindi, ha conseguito entro l'anno 2001/2002 il diploma magistrale, titolo abilitante, ed ha quindi diritto ad essere inserita nelle graduatorie permanenti valide per gli anni scolastici 2014/2017 e nella I fascia delle graduatorie di istituto, in forza dell'atto adottato dalla Commissione Europea in data 31/01/2014, che ha riconosciuto il valore abilitante di tale titolo. Sarebbe stato naturale che in occasione dell'emanazione del decreto ministeriale di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, intervenuto successivamente all'atto della Commissione Europea, il Ministero tenesse conto di tale circostanza e prevedesse, con una norma ad hoc, il nuovo inserimento nelle graduatorie in questione, dei soggetti in possesso del relativo titolo abilitativo. Il Governo invece, anziché provvedere in tal senso, ha dato solo riscontro parziale all'atto Comunitario riconoscendo valore abilitante al diploma Magistrale solo per ciò che attiene le graduatorie di istituto prevedendo con l'atto impugnato sub b) l'inserimento in II fascia degli aspiranti diplomati, mentre non ha considerato il titolo ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

I DD.MM. devono considerarsi, pertanto, illegittimi e viziati nella parte impugnata, in quanto l'atto della Commissione Europea di cui sopra è entrato a far parte del nostro ordinamento scolastico, senza alcuna limitazione e senza che fosse necessario un preventivo atto di recepimento da parte del Ministero, essendo il provvedimento comunitario immediatamente applicabile ed



esecutivo dal momento della sua emanazione ossia fin da 31 gennaio 2014. In virtù di tale atto, il MIUR è obbligato a rettificare e modificare i suddetti DD.MM, prevedendo e consentendo, l'inclusione della ricorrente per la prima volta nelle graduatorie ad esaurimento ed in prima fascia nelle graduatorie di Istituto.

### In diritto

#### Sulla giurisdizione

Preliminarmente occorre evidenziare come oggetto del presente giudizio sia il diritto soggettivo della ricorrente ad essere inserita in graduatoria con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario.

La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto costantemente la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative all'inserimento nelle graduatorie, assimilando in senso lato i poteri esercitati in proposito dall'amministrazione a quelli del datore di lavoro che fronteggia situazioni di diritto soggettivo dei lavoratori, i quali svolgono pretese relative alla conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria (fra le ultime Cass. sez. un n. 3032/11 e n. 22805/10 sulle graduatorie ad esaurimento, Cass. sez. un n. 17466/09, n. 3401/08 e n. 3399/08 sulle graduatorie permanenti; nello stesso senso la sentenza del Consiglio di Stato n.11/2011 che ritiene non compresa nella nozione di procedura concorsuale per l'assunzione, intesa come procedura caratterizzata dall'emanazione di un bando e dalla redazione della graduatoria, la fattispecie dell'inserimento degli insegnanti in possesso di determinati requisiti nelle graduatorie ad esaurimento).

In ragione di quanto esposto è competente a decidere sulle istanze della Sig.ra Deblasi Maria Cristina il Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Trapani.

#### Sul merito

Violazione della disposizione contenuta nell'atto della Commissione Europea del 31 Gennaio

2014

Violazione di legge (art. 53 e 197 D.Lgs. 297/94 - D.L. 104/2013 conv. Nella Legge 128/2013, contenente l'abolizione del comma 4 bis dell'art.1 L.62/2000 - art.53 R.D. 1054/1923 - art. 197 D.Lgs. 297/94 - D.M. 10.3.1997 - art.15 c. 7 DPR 323/1998) Violazione di disposizione comunitaria sovraordinata di esecuzione obbligatoria - Eccesso di potere - Omissione - Difetto di presupposti, di motivazione e di istruttoria - Manifesta ingiustizia - Violazione art.97 Cost.

La Commissione Europea, su richiesta di un parere presentato da un docente italiano, ha riconosciuto, con atto pubblico ed ufficiale del 31 Gennaio 2014, che il diploma magistrale è una qualifica completa dell'insegnamento in Italia nelle scuole dell'infanzia e primaria e pertanto i possessori di tale diploma sono abilitati ad insegnare in tutta Europa. La commissione ha chiarito definitivamente il valore pienamente abilitante del diploma ed è stato trasmesso al Parlamento europeo. Va precisato al riguardo che il D.Lgs. n. 297/97 - T. U.P.I. ha stabilito che il titolo conseguito nell'esame di maturità, a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto magistrale, abilita all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola dell'infanzia ed elementare. Il decreto legge n. 104/2013, convertito con modificazione dalla legge 128/2013, con l'abolizione del c. 4 bis dell'articolo 1 della L. 62/2000 ha riconosciuto al titolo di diploma magistrale pieno valore abilitante per insegnamento nella scuola paritaria, avendo di fatto aperto la strada anche al riconoscimento del pieno valore abilitante nella scuola paritaria e non per la scuola statale, con una disparità odiosa di trattamento nell'ambito della stessa categoria di docenti, forniti dello stesso titolo di studio. La Commissione Europea in data 31 Gennaio 2014 si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano in merito alla conformità alla Direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale per poter insegnare negli Stati dell'Unione Europea (nel caso specifico Gran Bretagna). La Commissione dopo aver analizzato la legislazione italiana, e dopo avere interpellato l'autorità italiana che ha chiarito che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all'insegnamento "*fully qualified to teach in Italy*", ha riconosciuto la piena validità del titolo ai fini dell'insegnamento in Italia. In altri termini, prima dell'istituzione della Laurea in Scienza della



formazione primaria, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali sperimentali di istituto magistrale, per la scuola dell'infanzia, o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, per la scuola primaria, dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 R.D. n. 1054/1923, in combinato disposto con l'articolo 197 D. Lgs. 297/1994, come sancito inoltre dal DM 19 Marzo 1997, dall'art. 15 c.7 del DPR 23 Luglio 98 n. 323. Inoltre non si comprende come lo Stato Italiano abbia, in recepimento della direttiva succitata, ritenuto valido ed abilitante il diploma magistrale ai fini dell'inserimento nella seconda fascia abilitanti delle graduatorie di istituto (quelle valide per le supplenze), mentre non lo consideri titolo per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (quelle valide per le nomine in ruolo). Secondo l'operato del MIUR, quindi, i diplomati magistrale sarebbero da considerarsi abilitati ai fini delle supplenze, ma ciò non potrebbe mai determinare per loro il diritto alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ciò mostra l'assoluta abnormità e contraddittorietà del comportamento tenuto dal MIUR e l'illegittimità degli atti impugnati, anche sotto tali profili. Sotto questo profilo è evidente che il ricorso è fondato e deve essere accolto e devono essere annullati i DD. MM.

Tutto quanto premesso e ritenuto, la Sig.ra Deblasi Maria Cristina, come in atti rappresentata e difesa,

*RICORRE all'ILLMO GIUDICE del LAVORO*

*a norma degli artt. 414 e segg. C.p.c.*

affinché fissi con decreto l'udienza di discussione della causa e disponga la comparizione delle parti con invito ai resistenti a costituirsi nei modi e nei termini di legge di cui all'art.416 C.p.c., incorrendo in difetto nelle decadenze di cui allo stesso art. 416 C.p.c., per ivi sentire così provvedere nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro *pro tempore*, cod. fisc. 80185250588, con sede a Roma nel Viale Trastevere n.76/A.



domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, a Palermo nella via Alcide De Gasperi n.81; dell'Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia, Direzione Generale, nella persona del dirigente *pro tempore*, cod. fisc. 80012000829, con sede a Palermo nella via Fattori n.60, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato a Palermo nella via Alcide De Gasperi n.81; dell'Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia, Ufficio XVIII, Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani, nella persona del dirigente *pro tempore*, cod. fisc. 80003400811, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato a Palermo nella via Alcide De Gasperi n.81;

previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione:

del D.M. del MIUR a firma del Ministro del 1 aprile 2014 n.235 per l'aggiornamento, la permanenza e la conferma delle graduatorie provinciali ad esaurimento (GaE) nella parte in cui non si è disposto il nuovo inserimento per la scuola dell'infanzia ed elementare dei docenti forniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, titolo del tutto abilitante, come stabilito dall'atto ufficiale del 31 gennaio 2014 della Commissione Europea, che ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno suddetto;

del DM 353/2014 a firma del Ministro del 22/05/2014 per l'inserimento nelle graduatorie di istituto nella parte in cui all'art. 2 si stabilisce che i titolari di diploma magistrale vengono inseriti in seconda fascia di graduatoria quali abilitanti e non in prima fascia laddove vengono graduati gli aspiranti abilitanti e già inseriti nelle graduatorie permanenti;

di tutti gli atti, presupposti, connessi e consequenziali, e delle relative procedure, di estremi e contenuto ignoto, nella parte in cui si è negato l'inserimento nelle suddette graduatorie dei docenti in questione,

e per il riconoscimento

del diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento di cui al DM citato e di conseguenza, nelle Graduatorie di Istituto in I fascia e per il periodo ivi considerato.



Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa con attribuzione al procuratore costituito antistatario avvocato Caterina Bivona che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti: 1) Diploma della ricorrente

2) D.M. 235 dell'1 Aprile 2014 per il personale docente ed educativo. 3) DM 486 del 20/6/2014 4) Decreto Provveditoriale con il quale sono state pubblicate le Graduatorie provinciali permanenti provvisorie di I, II, III e IV fascia, integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del D.M.235 del 1 aprile 2014 per il personale docente di scuola del primo e secondo grado e per il personale educativo della provincia di Trapani. 5) Graduatorie ad esaurimento. 6) Dichiarazione situazione reddituale.

Si dichiara di volere ricevere le comunicazioni sul proprio numero di telefax 0924/982395 o all'indirizzo di posta elettronica certificata [bivonacaterina@pec.ordineavvocatimarsala.it](mailto:bivonacaterina@pec.ordineavvocatimarsala.it).

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato, e che la ricorrente non ha avuto nell'anno 2014 un reddito imponibile superiore a € 32.298,99, e quindi nessuna somma è dovuta a titolo di contributo unificato.,

Salemi/Trapani 7/7/2015

Avv. Caterina Bivona

**Istanza per la determinazione delle modalità**

**della notificazione ai sensi dell'art. 151 C.p.c.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura allegata agli atti, premesso che:

il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento di cui al DM citato e di conseguenza, nelle Graduatorie di Istituto in I fascia e per il per il triennio 2014/2017;



ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù del reinserimento del ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione del grande numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Trapani;

considerato che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso, e l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, *"Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in un giudizio, di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato"*; e che oltretutto la pubblicazione sulla G.U. appare oltremodo onerosa per l'insegnante Deblasi Maria Cristina;

ritenuto che il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 C.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica, ed in tal senso il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

rilevato, infine, che tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo, nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12)).



Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

fa istanza

affinchè l'On.le Giudice del Lavoro, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 C.p.c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in Gazzetta Ufficiale,

voglia

autorizzare la notificazione del ricorso:

- 1) Quanto ai potenziali contro interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR
- 2) Quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Trapani, 7/7/2015

Avv. Caterina Bivona



N. 1162 / R.g. 2015

**TRIBUNALE DI TRAPANI**

Il Giudice, ai sensi dell'art. 151 cpc., autorizza la notificazione ai  
contro interessati del ricorso e del decreto di fissazione della prima  
udienza con le modalità di cui all'atto introduttivo (pubblicazione sul  
sito del MIUR)

Trapani, 07/12/2015

Il Giudice  
*Dr. Mauro Petrusa*



N. 1162 / R.g. 2015

**TRIBUNALE DI TRAPANI**

Letto il ricorso che precede,

visti gli artt. 415 e ss. Cpc.

Il Giudice fissa l'udienza del 20.4.2016 ore 10,00 per la comparizione delle parti e la discussione del ricorso;

onera il ricorrente di notificare alla parte convenuta copia del ricorso e del presente decreto, entro dieci giorni;

avverte la parte convenuta che potrà costituirsi tempestivamente in cancelleria fino a dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata.

Trapani, 14/07/2015

Il Giudice  
Dr. Mauro Petrusa



Ai sensi dell'art.52 del D. L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, si attesta che il su  
esteso atto è copia conforme a quello contenuto nel fascicolo informatico del  
procedimento civile, sez. lavoro, iscritto al n. 1162/2015 del R.G.L. del Tribunale Civile  
di Trapani, pendente tra Deblasi Maria Cristina contro MIUR, ed è estratto dall'Avv.  
Caterina Bivona e si compone di n. 10 pagine.

Trapani, li 16/7/2015

Avv. Caterina Bivona

**TRIBUNALE DI TRAPANI  
UFFICIO UNICO NOTIFICHE ED ESECUZIONI  
RELAZIONE DI NOTIFICA**

Ad istanza dell'Avv. Caterina Bivona, procuratore della Sig.ra Deblasi Maria Cristina, io sottoscritto  
Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Trapani ho notificato copia integrale del  
presente atto a: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore,  
con sede a Roma nel Viale Trastevere n.76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato,  
a Palermo nella via Alcide De Gasperi n.81, mediante invio fatto a mezzo del servizio postale con  
raccomandata ed avviso di ricevimento.

Trapani, li \_\_\_\_\_

25 LUG. 2015

**TRIBUNALE DI TRAPANI  
UFFICIO UNICO NOTIFICHE ED ESECUZIONI  
RELAZIONE DI NOTIFICA**

Ad istanza dell'Avv. Caterina Bivona, procuratore della Sig.ra Deblasi Maria Cristina, io sottoscritto  
Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Trapani ho notificato copia integrale del  
presente atto a: l'Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia, Direzione Generale, nella persona del dirigente  
pro tempore, con sede a Palermo nella Via Fattori n.60, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello  
Stato, a Palermo nella via Alcide De Gasperi n.81, mediante invio fatto a mezzo del servizio postale  
con raccomandata ed avviso di ricevimento.

Trapani, li \_\_\_\_\_

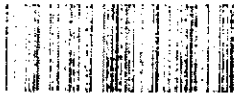
25 LUG. 2015

**TRIBUNALE DI TRAPANI  
UFFICIO UNICO NOTIFICHE ED ESECUZIONI  
RELAZIONE DI NOTIFICA**

Ad istanza dell'Avv. Caterina Bivona, procuratore della Sig.ra Deblasi Maria Cristina, io sottoscritto  
Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Trapani ho notificato copia integrale del  
presente atto a: l'Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia, Ufficio XVIII. Ambito Territoriale per la  
Provincia di Trapani, nella persona del dirigente pro tempore, con sede a Palermo nella Via Fattori n.60,  
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, a Palermo nella via Alcide De Gasperi  
n.81, mediante invio fatto a mezzo del servizio postale con raccomandata ed avviso di ricevimento.

Trapani, li \_\_\_\_\_

27 LUG. 2015



76658507362-1

Posteitaliane

SP 7795-EP 0446 - Mod. 22 AG - MOD. 24001 (ex 7795-04) - SI, 14/12/1994

RAACCOMANDATA

Postazione **RAACCOMANDATA** ATTI UFFICIO  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

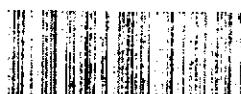
Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

UFF. REG. SOC. GIOIA UFF. XVIII AVV. DALL'OSTO  
DESTINATARIO  
VIA ALCIDE DE LASPERI 81  
VIA / PIAZZA PALERMO  
C.A.P. COMUNE PROV.

AVV. BIVONA CATERINA  
MITTENTE  
VIA MARZIA 55  
VIA / PIAZZA PALERMO  
C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI  
RICHIESTI  
Contrassegnare la  
casella interessata  
☐ A.R.

0339763



76658507362-1

Posteitaliane

SP 7795-EP 0446 - Mod. 22 AG - MOD. 24001 (ex 7795-04) - SI, 14/12/1994

RAACCOMANDATA

Accettazione **RAACCOMANDATA** ATTI UFFICIO  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

UFF. REG. SOC. GIOIA UFF. XVIII AVV. DALL'OSTO  
DESTINATARIO  
VIA ALCIDE DE LASPERI 81  
VIA / PIAZZA PALERMO  
C.A.P. COMUNE PROV.

AVV. BIVONA CATERINA  
MITTENTE  
VIA MARZIA 55  
VIA / PIAZZA PALERMO  
C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI  
RICHIESTI  
Contrassegnare la  
casella interessata  
☐ A.R.

3359 TEL

Solo  
(razione manuale)

TASSE

Solo  
(accettazione manuale)

TASSE

Tasse  
(accettazione m. auto)

TASSE

3359 TEL

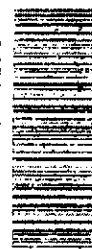
0337849

UFF. REG. SOC. GIOIA UFF. XVIII AVV. DALL'OSTO  
DESTINATARIO  
VIA ALCIDE DE LASPERI 81  
VIA / PIAZZA PALERMO  
C.A.P. COMUNE PROV.

AVV. BIVONA CATERINA  
MITTENTE  
VIA MARZIA 55  
VIA / PIAZZA PALERMO  
C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI  
RICHIESTI  
Contrassegnare la  
casella interessata  
☐ A.R.

76658507362-1



Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

Mod. 1004 - EP 1054-SP2035 - Modello 201 - Ed. 12/10 - SU 11

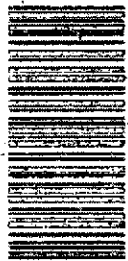
AVVISO DI RICEVIMENTO  
dell'atto spedito con raccomandata

N° 76658507567-0

(Vedi avvertenze per gli uffici)

ATTENZIONE  
ATTOR ESISTE

Mod. 1004 - EP 1054-SP2035 - Modello 201 - Ed. 12/10 - SU 11



76688514098-3

AG

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

Mod. 1004 - EP 1054-SP2035 - Modello 201 - Ed. 12/10 - SU 11

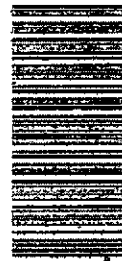
AVVISO DI RICEVIMENTO  
dell'atto spedito con raccomandata

N° 76658507568-1

(Vedi avvertenze per gli uffici)

ATTENZIONE  
ATTOR ESISTE

Mod. 1004 - EP 1054-SP2035 - Modello 201 - Ed. 12/10 - SU 11



76688514099-4

AG

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

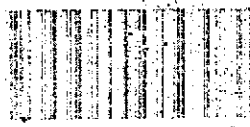
AVVISO DI RICEVIMENTO  
dell'atto spedito con raccomandata

N° 76668507572-6

(Vedi avvertenze per gli uffici)

ATTENZIONE  
ATTOR ESISTE

Mod. 1004 - EP 1054-SP2035 - Modello 201 - Ed. 12/10 - SU 11



76688514100-6

Bollo dell'ufficio  
di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO  
da restituire a:

(compilare in stampato a macchina)

AVV. CATERINA BIVONA  
VIA MARSA, 56  
91018 GALEMMA (CA)

Bollo dell'ufficio  
di partenza

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE  
L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.  
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

Bollo dell'ufficio  
di distribuzione

(compilare in stampato a macchina)

AVV. CATERINA BIVONA  
VIA MARSA, 56  
91018 GALEMMA (CA)

Bollo dell'ufficio  
di partenza

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE  
L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.  
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

Bollo dell'ufficio  
di distribuzione

(compilare in stampato a macchina)

AVV. CATERINA BIVONA  
VIA MARSA, 56  
91018 GALEMMA (CA)